



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000571 del 29 marzo 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1062, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 485/DDA/LC)

Con istanza DDA/1062, pervenuta in data 28 marzo 2017 (prot. n. DDA/0000551), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito *internet* <http://roms43.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Animal Crossing: New Leaf*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Donkey Kong Country Returns 3D*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Fire Emblem Awakening*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Kid Icarus: Uprising*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Luigi's Mansion 2*”, alla pagina internet
<omissis>
Luigi's Mansion 2, alla pagina internet
<omissis>
- “*Mario & Luigi: Dream Team*”, alla pagina internet
<omissis>
<omissis>
- “*Mario Kart 7*”, alla pagina internet
<omissis>
<omissis>
- “*Mario Tennis Open*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*New Art Academy*”, alla pagina internet
<omissis>
<omissis>
- “*New Style Boutique*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*New Super Mario Bros. 2*”, alla pagina internet
<omissis>
<omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- “*Nintendogs + Cats: French Bulldog & New Friends*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Nintendogs + Cats: Golden Retriever & New Friends*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Nintendogs + Cats: Toy Poodle & New Friends*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Paper Mario: Sticker Star*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Pokémon X*”, alla pagina internet
<omissis>
<omissis>
- “*Pokémon Y*”, alla pagina internet
<omissis>
<omissis>
- “*Super Mario 3D Land*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Super Pokemon Rumble*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*The Legend of Zelda: A Link Between Worlds*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D*”, alla pagina internet
<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato dalla società Enom Inc., raggiungibile alla e-mail abuse@enom.com, per conto della Whoisguard Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente, con sede legale in Panama e raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica legal@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società RamNode LLC, con sede in Macon, Georgia, Stati Uniti d’America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@ramnode.com; i *server* impiegati sono riconducibili alla società RouteLabel NL, che risultano localizzati a Nuland, Paesi Bassi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1062 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1062**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 13 aprile 2017**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore